



Mestre-Venezia, 17.05.2012  
Prot. n. 240/2012

**Oggetto: CRITERI PER I NUOVI INSERIMENTI DELLE IMBARCAZIONI NEGLI ELENCHI AUTORIZZATI EX ART. 7 DELL' ATTO DI CONCESSIONE PROVINCIALE n.2007/00442 del 23 febbraio 2007 da ultimo modificato giusta determinazione del dirigente del Servizio Caccia e Pesca prot. 2012/1236 del 27/04/2012**

Spett.li Consorzi

Spett.li Cooperative

e, p.c.

Spett.le PROVINCIA DI VENEZIA  
Settore Pesca  
Via Sansovino n.5/9  
30172 MESTRE-VENEZIA

Al Magistrato alle Acque di Venezia  
San Polo n.19  
30100 Venezia

Richiamato il piano d'uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura del 08/11/2006 presentato dalla società G.R.A.L. in occasione di richiesta di concessione per l'esercizio dell'attività di allevamento in spazi acquei lagunari;

Visti gli artt. 7 e 9 dell'atto di concessione provinciale n.2207/00442 del 23 febbraio 2007 che in particolare, prevedevano un numero massimo complessivo di 530 imbarcazioni autorizzate ad operare nelle unità produttive, suddivise in 80 motopescherecci dotati di attrezzo vibrante, 450 unità nautiche minori (c.d. barchini) dotate di attrezzo standard (c.d. rusca) o in sostituzione le barche tipo aventi precise caratteristiche dimensionali e tecniche;

Richiamata la nota della società G.R.A.L. del 29.03.2012 con la quale veniva evidenziata all'Ente concedente, la necessità di modificare il primo elenco trasmesso ai sensi delle prescrizioni provinciali, mediante il nuovo inserimento di ulteriori e diverse imbarcazioni, considerata la significativa riduzione del numero delle imbarcazioni operanti rispetto a quelle originariamente indicate;

Vista altresì la determinazione del dirigente del Servizio Caccia e Pesca n.2012/1238 del 27/04/2012 con la quale si è proceduto alla modifica dell'art. 9, per cui l'elenco complessivo può ricomprendere anche unità non iscritte nel primo elenco presentato, purchè venga rispettato il numero massimo di 428 unità suddivise in massimo 68 motopescherecci dotati di attrezzo vibrante e massimo 360 unità nautiche minori di lunghezza non superiore a 7,5 m (c.d. barchini) dotate di attrezzo standard ( c.d. rusca a trazione meccanica) ovvero di rasca a pompa avente le caratteristiche tecniche di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n.2011/1901 del 31/08/2011.



Atteso che la determinazione di cui al capo precedente, presuppone l'adozione da parte della società concessionario G.R.A.L. l'adozione di criteri oggettivi, atti a disciplinare le modifiche ed in particolare i nuovi inserimenti nell'elenco di cui all'art. 7 citato;

Vista la proroga della concessione lagunare concessa dal Magistrato alle Acque, giusta prot.409 del 31 gennaio 2012;

Vista la proroga della concessione provinciale per l'esercizio di attività di venericoltura, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca prot. 2012/216 del 01 febbraio 2012;

Vista la proroga delle subconcessioni giusto prot. n. 23/12 di GRAL del 01/02/2012;

Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni di cui al disciplinare di assegnazione alla prescrizioni dell'atto di concessione provinciale.

Tutto ciò premesso l' Amministratore Unico determina di adottare i criteri di cui alla seguente tabella, salva in ogni caso l'osservanza del numero massimo di imbarcazioni indicato nell'atto di concessione provinciale:

ETTARI IN CONCESSIONE	NUMERO MAX UNITA' MINORI -BARCHINI-	NUMERO MAX UNITA' MAGGIORI -VIBRANTI-	VIBRANTI AGGIUNTIVE IN SOSTITUZIONE BARCHINI
da 1 a 6 ettari	3		1
da 7 a 15 ettari	6		1
da 16 a 30 ettari	12	1	1 (in sostituzione di almeno 3 barchini)
da 31 a 50 ettari	20	2	1 (in sostituzione di almeno 3 barchini)
da 51 a 80 ettari	30	2	2 (in sostituzione di almeno 6 barchini)
da 81 a 100 ettari	60	2	3 (in sostituzione di almeno 9 barchini)
≥ 101 ettari	80	3	3 (in sostituzione di almeno 9 barchini)



**Note aggiuntive:**

a) La società G.R.A.L. si riserva di aumentare discrezionalmente il numero massimo e la tipologia delle unità indicate per ogni subconcessionario, qualora quest'ultimo abbia un numero di soci-operatori pari almeno al doppio, di quello che risulterebbe rispetto all'equazione : 1 operatore = 3 ettari .

b) La società G.R.A.L. si riserva di aumentare discrezionalmente il numero massimo e la tipologia della unità indicate per ogni subconcessionario, qualora quest'ultimo motivi l'istanza allegando particolari rilievi inerenti la batimetria dell'area in subconcessione, e questa sia tale da consentire il solo uso di unità maggiori, previa in ogni caso, apposita verifica in contraddittorio con i tecnici incaricati da G.R.A.L. Gli oneri relativi a tali verifiche sono totalmente a carico del subconcessionario che dovrà procedere al relativo pagamento.

Tutte le imbarcazioni devono corrispondere alle caratteristiche di cui all'art. 10 del reg. Prov. Prot.n.52111/99 e s.m.i. ed essere in regola con le autorizzazioni e collaudi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Si rammenta che l'art. 7 del disciplinare di assegnazione dispone che :

1. Le imbarcazioni da utilizzare nell'attività di venericoltura sono quelle di cui all'art.9 del provvedimento n. 2007/00442 del 23/02/2007 della Provincia di Venezia.
2. Le imbarcazioni autorizzate alla raccolta del prodotto in ogni singola Unità Produttiva non possono operare in più di 2 Unità Produttive salvo diversa determinazione degli Enti competenti e della Società.
3. Il subconcessionario deve costantemente aggiornare la società sulle variazioni apportate all'elenco originale e curare il corretto utilizzo delle attrezzature nell'area assegnata.

La Società si riserva, in caso di recesso parziale di aree in subconcessione, di ridimensionare il numero delle imbarcazioni relative alle Unità di Produzione di pertinenza, anche ai fini dell'osservanza del numero massimo complessivo previsto dall'atto di concessione provinciale.

L'Amministratore Unico  
Dott. Ruggero Ruggeri

